ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. Macherione"

Via Vittorio Veneto, 93/95 – 95011 – Calatabiano

tel./fax 095/645610 Cod. fisc. 83002490874

e-mail:ctic82100a@istruzione.it **pec**: ctic82100a@pec.istruzione.it

url: http://icmacherionecalatabiano.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MACHERIONE"-CALATABIANO
Prot. 0006758 del 07/10/2026
VI-2 (Uscita)

All'Albo online
Sez. Amministrazione trasparente

Oggetto:DECISIONE A CONTRARRE per procedura di affidamento diretto per acquisto del servizio annuale di medicina del lavoro 2026/2027 (art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 36/2023) –

CIG BD41E425AE

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 1, comma 1 bis che sancisce il principio generale per cui «*le P.A., nell'adozione di atti aventi natura non autoritativa, agiscono secondo le norme del diritto privato*»;

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 elaborato dal Collegio Docenti con delibera n. 22 del 23/11/2022 e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.66 del 19/12/2022;

Visti il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

Considerato l'art. 4, comma 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recitante «*Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste*», e conseguentemente

Visto ancora il D.I. 129 / 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", ed in particolare il comma 1 dell'art. 43 riguardante la titolarità in capo alle «*Istituzioni Scolastiche della piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche della normativa vigente*»;

Visto il D. Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle Istituzioni Scolastiche Autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 1, co. 78, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. n. 129 / 2018;

Visto il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale e la fornitura di beni e servizi, approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto, delibera n. 07 del 20/02/2025;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto in particolare l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che «*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*»;

Visto l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che «*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*»;

Valutato l'art. 58, comma 2, primo periodo del D. Lgs. 36 / 2023, questa stazione appaltante non suddividerà ulteriormente in lotti il presente appalto, in quanto accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante e per non comportare un aggravio del procedimento, dilatandone i tempi e duplicando l'attività amministrativa in violazione del principio di risultato;

Visto ancora in particolare, l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che «*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

«*[...] **lett. b)** affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante [...]*»;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 36 / 2023, il quale prevede al comma 1 che «*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.*», al comma 2 che «*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.[...]*» ed al comma 3 «*Il nominativo del RUP é indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.*», pertanto

Visto l'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che «*il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o a altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria di e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4*»;

Considerato che l'Istituzione scolastica è costituita da un'unica unità organizzativa, alla quale è preposto il Dirigente Scolastico;

Ritenuto che la Dott.ssa Lucia Antonina Rigano, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Dato atto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dal l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Considerato che l'affidamento in oggetto è finalizzato all'attuazione degli scopi istituzionali dell'ente, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, pertanto

Rilevato che si rende necessario acquisire il **servizio di medicina del lavoro (Medico Competente) per l'annualità 2025 – 2027,** in ottemperanza a quanto previsto dall'art 41 D. Lgs. n. 81/2008;

Visto l'art. 26, co. 3 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e ss.mm.ii., istituente l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di *«[...] ricorrere alle convenzioni stipulate, **ovvero di utilizzarne i parametri prezzo–qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche** [...]. La stipulazione di un contratto in violazione della presente disposizione è causa di responsabilità amministrativa, [...]»*;

Visto l'art. 1, co. 449 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., specificando, tuttavia, che *«Per gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'Istruzione, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più Istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma»*;

Visto l'art. 1, co. 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone "All'art. 1, co. 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: *«1.000,00 euro»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: *«5.000,00 euro»*";

Vista l'assenza di Convenzioni Consip attive e/o economicamente vantaggiose per soddisfare il ns. attuale fabbisogno del servizio oggetto della presente fornitura (servizio di medicina del lavoro) indi per cui si procede con l'acquisto in deroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 43, comma 8 del già citato D.I. 129 / 2018;

Tenuto conto dell'art. 52, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 36 / 2023, di accertare il possesso, da parte del fornitore individuato, dei requisiti di carattere generale regolati agli artt. 94 e 95 dello stesso Codice, di regolarità contributiva, della tracciabilità flussi finanziari (art. 3 della L. 136 / 2010), inoltre la stipula del contratto o la richiesta di fornitura avverrà in ossequio al principio della fiducia espresso all'art. 2 del D. Lgs. 36 / 2023 e che negli stessi verranno inserite apposite clausole di salvaguardia che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dell'accordo medesimo ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Considerato che, ricorrendo le condizioni per un affidamento diretto della fornitura, art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, l'Istituto non chiederà all'Operatore la presentazione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D. Lgs. 36 / 2023 e, contestualmente, con riferimento a quanto disposto al successivo comma 4 del medesimo articolo appena citato, di non richiedere neppure la garanzia definitiva per l'esecuzione delle medesime prestazioni, a motivo dell'esiguità del valore della fornitura e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni a questa stazione appaltante;

Visto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Appurato che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36 / 2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista al periodo precedente;

Verificato l'esito della consultazione preliminare di mercato, effettuata ai sensi dell'art. 77 commi 1 e 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, svolta paragonando le numerose offerte promozionali ricevute oltre a richiederne ulteriori, interpellando direttamente altri operatori economici presenti sulla piattaforma digitale Acquisti in rete PA (MEPA) che fuori, comparando siti web, consultando listini e albi fornitori, effettuata valutando il principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36 / 2023, perseguendo gli obiettivi di

economicità (rapporto qualità/prezzo della fornitura), efficacia (corrispondenza tra offerta e soddisfazione delle nostre necessità) e tempestività (consegna in tempi brevi della fornitura in relazione all'urgenza);

Acquisita la nota di disponibilità del Dott. Carmanello Teodoro, con sede via Emanuele Bellia n. 310, 95047 Paternò (CT), prot. n. 6645 del 05/10/2026;

Preso atto che la spesa complessiva massima per la fornitura in parola, come stimata da questa Istituzione mediante acquisizione di apposito preventivo, ammonta ad €. 400,00,00 annue per l'incarico e di €. 40,00 per ogni singola visita onnicomprensivo;

Considerato che il Dott. Carmanello Teodoro dispone delle capacità professionali e tecniche necessarie alla fornitura del servizio in argomento già dimostrate per gli anni scorsi;

Accertato il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Dott. Carmanello Teodoro con sede in via Emanuele Bellia n. 310, 95047 Paternò (CT), C.F. CRMTDR52E20F892S, nonché dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nella modalità prevista all'art. 52 dello stesso D. Lgs. 36 / 2023), della regolarità contributiva, della tracciabilità flussi finanziari (art. 3 della L. 136 / 2010) e della posizione presso il casellario delle imprese sul sito ANAC;

Ritenuto pertanto congruo, utile, vantaggioso e conveniente attivare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 44, comma 1, e 45, comma 2, lett. a) del D.I. n. 129 / 2018;

Premesso che la forma del rapporto contrattuale è scritta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia, in quanto il contratto stesso si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18, comma 3, lett. d) e dell'art. 55, comma 2 del D. Lgs. n. 36 / 2023, la stipulazione del contratto o la richiesta di fornitura avverrà senza l'applicazione dei termini dilatatori (*cd. stand still*) previsti nei termini generali dal periodo iniziale del medesimo comma e di prevederne una durata pari a numero un (1) anno;

Atteso che la determinazione della spesa massima per l'acquisizione della fornitura richiesta risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dalla scheda finanziaria di bilancio, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, all'art. 3 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

DECIDE

1. Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
2. di individuare il Dirigente Scolastico pro tempore, Prof.ssa Coluccio Francesca, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, nonché dell'ulteriore normativa connessa citata nelle premesse;
3. di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36 / 2023 e dell'art. 46 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, all'affidamento diretto per l'acquisizione del servizio annuale di medicina del lavoro, al Dott. Carmanello Teodoro con studio medico con sede in via Emanuele Bellia n. 310, 95047 Paternò (CT), P. IVA 02949630871;
4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 400,00imposte incluse ;
5. di evidenziare il **CIG** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
6. di stipulare il contratto o la richiesta di fornitura nel modo e nella forma previsti dall'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36 / 2023;

7. di calcolare pari a € 0,00 l'importo dell'imposta di bollo sul contratto stesso, valore desunto dalla Tabella A di cui all'art. 3 dell'Allegato I.4 del D. Lgs. 36 / 2023, così come richiamato dall'art. 18, comma 10 del medesimo Codice;
8. di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55;
9. di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi all'imputazione della spesa di cui sopra sulla destinazione *A01/1 – Spese di funzionamento generale* del Programma Annuale 2027, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, riportato in intestazione, ai sensi della normativa sulla trasparenza e della pubblicità legale.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Coluccio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

FRANCESCA
COLUCCIO
07.10.2026
16:09:16 CEST